

RINNOVO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede legale in Milano,
Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154,
ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze
dell'Ambiente e della Terra, Prof. Andrea Zanchi; giusta delega Decreto Rettorale n.
1202 del 30/04/2015, vista la Determina Dirigenziale n. Prot. del
..... [c1]

(di seguito denominata UNIVERSITÀ BICOCCA);

E

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, con sede legale in Pavia, Via A.
Ferrata n. 1, Cod. Fisc. 80007270186, P.IVA 00461870189, ai fini del presente atto
rappresentato dal Direttore Prof. Graziano Rossi, nato ad Alfonsine (RA) il
6/09/1960;

(di seguito denominato DSTA);

E

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, con sede in Via Isonzo n.1
Pontevecchio di Magenta Mi Cod. Fisc. 86004850151 e P.IVA 08914300150 qui
rappresentata da Cristina Chiappa in qualità di Presidente
(di seguito denominato PARCO DEL TICINO LOMBARDO);

E

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE, con sede legale in Cameri, località Villa Picchetta, Cod. Fisc. e P.IVA
94000090038, qui rappresentata da Erika Vallera, in qualità di Presidente

(di seguito denominato PARCO DEL TICINO PIEMONTESE);

congiuntamente denominate “le Parti”.

PREMESSO

- che l'Università Bicocca, tramite il Laboratorio di Conservazione della Biodiversità (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra), svolge attività di studio e di ricerca nel settore della conservazione delle specie animali, con particolare interesse nel mantenimento della connettività ecologica tra le popolazioni naturali;
- che il DSTA, tramite il Laboratorio di Zoologia (U.O. Biologia Animale), svolge attività di studio e di ricerca nel settore dell'ecologia animale e della gestione ambientale con fini conservazionistici;
- che il Parco del Ticino Lombardo gestisce un territorio di oltre 91,000 ettari con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle due funzioni principali della Valle del Ticino quale corridoio ecologico tra Alpi e Appennini e serbatoio di biodiversità;
- che il Parco del Ticino Piemontese governa un territorio di oltre 6,500 ettari con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle due funzioni principali della Valle del Ticino quale corridoio ecologico tra Alpi e Appennini e serbatoio di biodiversità;
- che in data 07/12/2017 l'Università Bicocca, il DSTA, il Parco del Ticino Lombardo e il Parco del Ticino Piemontese hanno stipulato una convenzione di collaborazione scientifica al fine di svolgere attività di studio e ricerca relativa alla colonizzazione del Parco del Ticino da parte del lupo (*Canis lupus*);
- che in data 03/09/2019 l'Università Bicocca, il DSTA, il Parco del Ticino Lombardo e il Parco del Ticino Piemontese hanno rinnovato la convenzione di collaborazione scientifica al fine di svolgere attività di studio e ricerca relativa alla colonizzazione del Parco del Ticino da parte del lupo (*Canis lupus*);

- che in data 07/09/2021 l'Università Bicocca, il DSTA, il Parco del Ticino Lombardo e il Parco del Ticino Piemontese hanno nuovamente rinnovato la convenzione di collaborazione scientifica al fine di svolgere attività di studio e ricerca relativa alla colonizzazione del Parco del Ticino da parte del lupo (*Canis lupus*).

- che le Parti sono ancora impegnate nell'attività di monitoraggio del lupo nel Parco del Ticino e nella produzione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei risultati raggiunti e che, pertanto, ritengono necessario rinnovare la presente convenzione per altri quattro anni anche in considerazione del fatto che la specie attualmente è in espansione, sta consolidando dei nuclei più stabili nell'areale di monitoraggio ed è, pertanto, di particolare importanza scientifica nonché gestionale poterne incrementare il monitoraggio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

L'Università Bicocca, il DSTA, il Parco del Ticino Lombardo e il Parco del Ticino Piemontese convengono di rinnovare il rapporto di collaborazione scientifica nel settore della Conservazione della Biodiversità al fine di proseguire lo studio relativo alla colonizzazione del Parco del Ticino da parte del lupo (*Canis lupus*).

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno i protocolli di lavoro di attuazione del programma di studio e di ricerca ed effettueranno la valutazione dei risultati del programma stesso.

	Il programma di studio e di ricerca, come individuato nell'Allegato Tecnico alla	
	presente convenzione (Allegato A), definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le	
	proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare.	
	Le attività oggetto della collaborazione si concluderanno con la predisposizione, a	
	cura delle Parti, di una relazione sui risultati conseguiti.	
	Articolo 3 – Responsabili scientifici della convenzione	
	L'Università Bicocca indica quale proprio responsabile scientifico della	
	collaborazione la Dott.ssa Olivia Dondina, Ricercatore a tempo determinato presso	
	il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università Bicocca. ed il	
	Prof. Luciano Bani, Professore associato nel settore scientifico disciplinare	
	ZOOLOGIA (BIO/05) del medesimo Dipartimento.	
	Il DSTA indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Prof.	
	Achaz Graf Von Hardenberg.	
	Il Parco del Ticino Lombardo indica quali propri responsabili della collaborazione la	
	dott.ssa Monica Di Francesco e la dott.ssa Valentina Parco.	
	Il Parco del Ticino Piemontese indica quali propri responsabili scientifici della	
	collaborazione il dott. Edoardo Villa e la dott.ssa Paola Trovò.	
	L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti	
	dovrà essere comunicata dalle altre parti.	
	Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse	
	utilizzate per la realizzazione del Programma di Studio e di Ricerca	
	Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione le parti utilizzeranno i	
	laboratori, le attrezzature ed il personale necessari, descritti nell'allegato B alla	
	presente convenzione, della quale è da considerarsi parte integrante.	
	Le risorse dell'Università saranno utilizzate in conformità ai relativi regolamenti,	
	pag. 4 di 17	

	previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni – se previste – e fatto salvo il regolare svolgimento dell’attività istituzionale.	
	Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell’interesse dei contraenti che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento dell’Università che disciplina l’attività di ricerca commissionata e competitiva.	
	Articolo 5 – Segretezza	
	Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire alle altre per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, “informazioni confidenziali”).	
	Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.	
	I contraenti si impegnano a:	
	▪ mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;	
	▪ limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;	
	▪ assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente	
	pag. 5 di 17	

	coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di	
	ricerca;	
	▪ assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni	
	confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si	
	conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la	
	protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei	
	risultati del programma di studio e di ricerca.	
	Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente	
	articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.	
	Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio	
	e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi	
	artt. 6 e 7.	
	Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica	
	La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del	
	programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di	
	cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.	
	Fermo restando che ogni parte resterà proprietario del pre-existing know-how dallo	
	stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca	
	conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di	
	proprietà comune delle parti.	
	Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione	
	e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe	
	ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della	
	comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della	
	titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da	
	pag. 6 di 17	

	ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo.	
	È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.	
	L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.	
	Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.	
	<i>Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati</i>	
	L'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte alle altre confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.	
	Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e	
	pag. 7 di 17	

	realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono	
	dati ed informazioni resi noti da una parte alle altre in via confidenziale, le parti	
	devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo	
	di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed	
	internazionali.	
	La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo	
	necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.	
	Articolo 8 - Uso del nome e/o logo delle parti	
	Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra	
	parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.	
	Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione	
	La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti	
	contraenti, fatta eccezione per eventuali esigenze da parte di uno o più contraenti,	
	nel qual caso le spese saranno integralmente a carico del o dei contraenti interessati.	
	Articolo 10 - Copertura assicurativa	
	L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (ex lege) e per	
	responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della	
	presente convenzione.	
	L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente	
	autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la	
	partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di	
	apposita polizza.	
	Il DSTA, analogamente, garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per	
	responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della	
	presente convenzione.	
	pag. 8 di 17	

	Il DSTA potrà avvalersi di personale esterno (es. dottorandi, assegnisti, borsisti e collaboratori) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risultasse coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.	
	il Parco del Ticino Lombardo garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale dipendente e dei propri volontari autorizzati;	
	il Parco del Ticino Piemontese garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale dipendente e propri volontari del servizio civile.	
	Articolo 11 – Salute e Sicurezza del lavoro	
	Nell'attività oggetto della presente convenzione, il personale dell'Università Bicocca e del DSTA si limiterà a un'attività di osservazione, pertanto non sarà esposto a rischi lavorativi.	
	Considerato che non sussistono rischi o pericoli specifici connessi all'attività di monitoraggio e ricerca scientifica in ambiente naturale diversi e specifici rispetto a quelli di altri ambienti naturali al di fuori del territorio di ciascun parco, il personale ospite coinvolto sarà tenuto a prendere visione e a rispettare le regole di comportamento vigenti all'interno dell'area in cui svolgerà la sua attività.	
	Articolo 12 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.	
	In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.	
	pag. 9 di 17	

Articolo 13- Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Articolo 15 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 16 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, ai sensi degli art. 6 del DPR 131/86 e art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR131/86.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo

	virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23/12/2002)	
	per un importo complessivo pari ad € 80,00, ai sensi dell'Art. 2 della tariffa Parte	
	Prima annessa al DPR 642/72.	
	Art. 17 - Comunicazioni	
	Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:	
	se all' Università:	
	per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca e Terza Missione	
	E-mail ricerca@unimib.it ; .PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it	
	per comunicazioni relative al progetto: Prof. Luciano Bani – e-mail:	
	luciano.bani@unimib.it ; Dott.ssa Olivia Dondina – e-mail:	
	olivia.dondina@unimib.it	
	se al DSTA:	
	per comunicazioni amministrative Segreteria Amministrativa e-mail	
	emdip24@unipv.it ; PEC amministrazione-centrale@certunipv.it	
	per comunicazioni relative al Progetto: Prof. Achaz Graf Von Hardenberg –	
	e-mail achaz.grafvonhardenberg@unipv.it	
	se al Parco del Ticino Lombardo:	
	per comunicazioni amministrative alla Direzione dell'Ente Parco, e-mail	
	direzione@parco.ticino.it ; PEC parco.ticino@pec.regione.lombardia.it ,	
	per comunicazioni relative al Progetto: Dott.ssa Monica Di Francesco– e-	
	Dott.ssa Valentina Parco mail : monica.difrancesco@parcoticino.it e	
	valentina.parco@parcoticino.it	
	se al Parco del Ticino Piemontese:	
	per comunicazioni amministrative alla Direzione dell'Ente Parco, e-mail	
	direzione@parcoticinolagomaggiore.it ;	PEC
	pag. 11 di 17	

	parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it ,	
	per comunicazioni relative al Progetto: Dott. for Edoardo Villa – e-mail	
	evilla@parcoticinolagomaggiore.it ; Dott.ssa Paola Trovò – e-mail	
	ptrovo@parcoticinolagomaggiore.it	
	Letta, approvata, sottoscritta.	
	Milano, data della firma digitale	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	
	Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra	
	(Prof. Andrea Zanchi)	
	(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05)	
	Pavia, data della firma digitale	
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE UNIVERSITÀ DI PAVIA	
	(Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente)	
	(Prof. Graziano Rossi)	
	(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05)	
	Magenta, data della firma digitale	
	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DELTICINO	
	(la Presidente)	
	(Dott.ssa Cristina Chiappa)	
	(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05)	
	Cameri, data della firma digitale	
	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	
	(la Presidente)	
	pag. 12 di 17	

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Lo scopo finale del progetto di ricerca oggetto della presente convenzione è quello di monitorare la presenza del lupo (*Canis lupus*) nel Parco del Ticino.

Le Parti concordano sulla necessità di rinnovare la presente convenzione al fine di perfezionare ed ampliare lo studio relativo alla colonizzazione del Parco del Ticino da parte del lupo. Nello specifico, le motivazioni che rendono necessario il proseguimento dello studio sono le seguenti:

1) Necessità di proseguire con le attività di monitoraggio della presenza del lupo nel Parco del Ticino, anche in accordo con quanto specificato nelle linee guida relative al Progetto di Monitoraggio Nazionale del Lupo in Italia (ISPRA).

2) Necessità di avere un quadro costantemente aggiornato della distribuzione delle aree maggiormente utilizzate da parte della specie all'interno del Parco.

3) Necessità di rilevare in maniera tempestiva la formazione di coppie di lupi (come avvenuto nell'anno 2022) e di accertare eventuali eventi riproduttivi (che non sono ancora mai stati accertati nell'area del Parco).

4) Necessità di valutare l'effetto del disturbo antropico (rilevato sia in maniera diretta che in maniera indiretta) sulla frequentazione e distribuzione del lupo nel Parco del Ticino per fornire indicazioni gestionali finalizzate a ridurre il disturbo da parte dell'uomo, che potrebbe compromettere la funzionalità del Parco in qualità di corridoio ecologico per la specie. 5) Necessità di proseguire le attività finalizzate alla raccolta di campioni biologici. Tali campioni sono necessari per svolgere le analisi genetiche che consentiranno di "marcare" gli individui mediante genotipizzazione e identificare l'origine geografica dei lupi presenti nel Parco del Ticino.

6) Necessità di gestire in maniera coordinata eventuali eventi di predazione su

	bestiame domestico da parte del lupo entro i confini del Parco.	
	7) Necessità di gestire in maniera coordinata eventuali eventi di rinvenimento di lupi morti entro i confini del Parco.	
	Tutte le Parti si occuperanno di portare avanti le attività di raccolta dati, coordinate dalla Dott.ssa Olivia Dondina (Università Bicocca). L'Università Bicocca e il DSTA si occuperanno dell'archiviazione, organizzazione ed elaborazione dei dati raccolti.	
	Tutte le Parti si occuperanno della divulgazione dei risultati ottenuti.	
	Nelle aree del Parco del Ticino Lombardo, il progetto di ricerca verrà svolto in collegamento con il Progetto di Monitoraggio Nazionale del Lupo in Italia coordinato da ISPRA (per il quale la Dott.ssa Olivia Dondina è referente, nell'ambito di Regione Lombardia, per la provincia di Milano). I dati che verranno raccolti nelle aree di competenza del Progetto di Monitoraggio Nazionale, per i periodi indicati dallo stesso, verranno dunque condivisi con ISPRA. Nelle aree del Parco del Ticino Piemontese, il progetto di ricerca verrà svolto in collegamento con il Progetto di Monitoraggio Nazionale del Lupo in Italia e con il Progetto Life Wolfalps EU (del quale il Parco del Ticino Piemontese è supporter con referenti per il territorio di competenza il Dott. Edoardo Villa e la Dott.ssa Paola Trovò) I dati che verranno raccolti nelle aree di competenza del Progetto di Monitoraggio Nazionale e del Progetto Life Wolfalps EU, per i periodi indicati dagli stessi, verranno dunque condivisi con ISPRA e con il Centro Grandi Carnivori Piemonte, che coordina il Progetto Life Wolfalps EU.	

	ALLEGATO B	
	Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione le parti metteranno a disposizione le seguenti strutture, attrezzature e risorse:	
	LABORATORI – UNIVERSITA’ BICOCCA	
	Strutture del Laboratorio di Conservazione della Biodiversità.	
	LABORATORI – DSTA	
	Strutture del Laboratorio di Biologia Animale.	
	LABORATORI – PARCO DEL TICINO LOMBARDO	
	Non Previsti	
	LABORATORI – PARCO DEL TICINO PIEMONTESE	
	Non Previsti	
	ATTREZZATURE - UNIVERSITA’ BICOCCA	
	N 1 computer per lo svolgimento delle analisi dei dati e n 3 fototrappole (BushnellNatureviewCAM HD MAX).	
	ATTREZZATURE – DSTA	
	N 1 computer per lo svolgimento delle analisi dei dati, fototrappole	
	ATTREZZATURE - PARCO DEL TICINO LOMBARDO	
	Non previste	
	ATTREZZATURE - PARCO DEL TICINO PIEMONTESE	
	Non previste	
	RISORSE - UNIVERSITA’ BICOCCA	
	Luciano Bani	
	Olivia Dondina	
	pag. 16 di 17	

